



SENT. 171/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Rita LORETO

Presidente

Dott.ssa Ida CONTINO

Consigliere

Dott. Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO

Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 60487** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n. 245/2022, depositata il 24/3/2022

proposto da:

OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Manganiello, nello studio del quale in Roma, alla via Merulana 13, è elettivamente domiciliato, pec
emiliomanganiello@ordineavvocatiroma.org;

nei confronti di

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

	SENT. 171/2024	
	SOCIALE , in persona del rappresentante legale pro-tempore,	
	rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppina Giannico, Antonella	
	Patteri, Sergio Preden, Antonietta Coretti e Lidia Carcavallo,	
	elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria 29, negli	
	uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto.	
	VISTO l'atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell'udienza del 18 giugno 2024, svolta con l'assistenza del segretario	
	Dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore Cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Emilio	
	Manganiello, in rappresentanza dell'appellante e l'Avv. Giuseppina Giannico,	
	in rappresentanza dell'INPS.	
	FATTO	
	Con la sentenza n. 245/2022, depositata il 24/3/2022, la Sezione	
	giurisdizionale regionale per il Lazio dichiarava inammissibile il ricorso che	
	OMISSIS aveva promosso al fine di ottenere l'accertamento del diritto al	
	supplemento di pensione a decorrere dal 26/05/2011 ovvero, in via	
	subordinata, del diritto alla riliquidazione della pensione in ragione dei	
	contributi versati dal 23/9/1996 al 31/8/2011 per il servizio svolto come	
	cancelliere nell'Ufficio del Giudice di Pace di Rieti.	
	La statuizione di inammissibilità era conseguente alla rilevata « <i>violazione del</i>	
	<i>giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 234/18 della sezione III di</i>	
	<i>appello, confermata in sede di revocazione (131/20)».</i>	
	Secondo il primo giudice, infatti, il ricorso che aveva innescato la causa	
	presentava <i>petitum</i> e <i>causa petendi</i> identici rispetto a quello già definito in	
	esito alle indicate pronunce del giudice di appello.	
	2	

	SENT. 171/2024	
	Ed infatti, pur a fronte di una apparente divergenza di oggetti fra le due cause,	
	considerato che nella prima era stata invocata la riliquidazione della pensione	
	ai sensi dell’art. 1, comma 12 e 13, della l. 335/1995 (legge Dini) e in quella	
	successivamente proposta era stato richiesto il beneficio del supplemento di	
	pensione di cui all’art. 7 l. 155/1981, nel corso del primo giudizio era stato già	
	approfonditamente deliberato (per giungere alla conclusione della non	
	spettanza) ciò che poi aveva costituito la ragione della domanda articolata nel	
	secondo ricorso.	
	Sulla base di tale constatazione, chiarito che il giudicato copre il dedotto e il	
	deducibile, ossia include non solo le ragioni giuridiche e di fatto prospettate	
	nel giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte quelle che sebbene non	
	dedotte specificamente costituiscono precedenti logici essenziali e necessari	
	della pronuncia (giudicato implicito), ravvisava l’esistenza di una condizione	
	che precludeva l’esame nel merito della domanda.	
	Avverso tale statuizione in rito, il OMISSIS proponeva appello contestando,	
	prioritariamente, la ritenuta sussistenza del giudicato implicito in ragione della	
	asserita disomogeneità delle domande presentate poste a fondamento delle due	
	azioni: supplemento di pensione nel presente giudizio anziché seconda	
	pensione contributiva nel giudizio ormai esaurito.	
	Con il secondo motivo di gravame, censurava la sentenza per l’omessa	
	decisione sull’autonoma domanda di ricalcolo della pensione già maturata con	
	il computo dei contributi versati dal 23/9/1996 al 31/8/2011 e per i quali	
	l’appellante asseriva non aver ricevuto alcuna prestazione previdenziale.	
	Infine, in via subordinata, si doleva della valutazione di manifesta	
	infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata per asserito	
	3	

	SENT. 171/2024	
	contrasto dell'art. 7 della l. 155/1981, con l'art. 3 Cost. nella parte in cui si	
	applicherebbe solo ai dipendenti dei datori di lavoro privati.	
	In data 28/5/2024 si costituiva l'INPS svolgendo considerazioni adesive alla	
	soluzione interpretativa del primo giudice. Chiedeva, conseguentemente, il	
	rigetto dell'appello.	
	All'udienza del 18/6/2024, il difensore dell'appellante e il difensore dell'INPS	
	ribadivano le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti, svolgendone i	
	motivi.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.	
	Invero, l'azione per la quale v'è causa è stata promossa dal pensionato -	
	titolare, quale ex iscritto CPDEL, di pensione di anzianità a far data dal	
	1/1/1996 liquidata con il sistema retributivo - al fine di ottenere, in relazione	
	ai contributi versati dal 23/9/1996 al 31/8/2011 per il servizio svolto come	
	cancelliere nell'Ufficio del Giudice di Pace di Rieti, prioritariamente, il	
	riconoscimento del « <i>diritto (...) al supplemento di pensione</i> » o, in subordine	
	l'accertamento del diritto alla « <i>riliquidazione della pensione</i> ».	
	Tale azione segue una iniziativa giudiziaria, sempre incardinata presso la	
	Corte dei conti, volta a ottenere, per il medesimo periodo contributivo, il	
	riconoscimento del diritto alla pensione supplementare di vecchiaia ex art. 1,	
	comma 20, legge 335/1995.	
	Tale più remoto giudizio è stato definito, in appello (sent. Sez. III App.	
	234/2018, anche vanamente oggetto di revocazione: cfr. Sez. III App sent.	
	131/2020), in senso sfavorevole al pensionato valorizzando l'inapplicabilità,	
	4	

	SENT. 171/2024	
	alla vicenda, della citata norma in ragione della fruizione di un trattamento	
	liquidato integralmente con il sistema retributivo, avendo lo stesso potuto	
	vantare al 31/12/1995 un’anzianità contributiva utile superiore ai 18 anni.	
	A tale conclusione il giudice del gravame è pervenuto elaborando una	
	articolata motivazione che metabolizza, in modo analitico, anche i profili poi	
	oggetto della successiva azione, in esame in questa sede.	
	In particolare, nell’indicata sentenza è stata già esaminata ed esplicitamente	
	esclusa la spettanza sia della pensione supplementare che del diritto alla	
	riliquidazione per l'ulteriore periodo assicurativo 23 settembre 1996 - 31	
	agosto 2011, con iscrizione INPDAP.	
	Infatti, quel giudice di appello, per un verso, si è premurato di chiarire che il	
	OMISSIS <i>«non poteva neanche invocare l’applicabilità del meccanismo del</i>	
	<i>supplemento di pensione, previsto in favore dei soli lavoratori dipendenti del</i>	
	<i>settore privato».</i>	
	Per altro verso, ha anche escluso la possibilità di far luogo alla riliquidazione	
	evidenziando che <i>« ...una volta liquidata la pensione, la stessa non può più</i>	
	<i>essere “riliquidata” facendo rivivere i contributi, già utilizzati per il</i>	
	<i>riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, per sommare ad essi</i>	
	<i>altri contributi, ai fini di una nuova determinazione del diritto stesso (...) se</i>	
	<i>non nei casi, da ritenersi tassativi, nei quali una tale possibilità sia</i>	
	<i>legislativamente prevista»</i> , casi che, però, erano reputati insussistenti.	
	In definitiva, le questioni in questa sede prospettate come controverse avevano	
	già ricevuto, in occasione della delibazione della prima causa intentata dal	
	OMISSIS, una valutazione giudiziale negativa.	
	Posto che quanto già rilevato dal giudice del gravame non integra una	
	5	

	SENT. 171/2024	
	semplice affermazione incidentale, ma è il prodotto di meditata valutazione	
	sui possibili istituti applicabili alla fattispecie, quanto in quella sede deciso	
	finisce per riverberarsi sul nuovo giudizio, condizionandone l’esito, in ragione	
	dell’esistenza di un rapporto indissolubile di dipendenza.	
	Pertanto, l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza ormai	
	passata in giudicato riguarda questioni che si presentano come la necessaria	
	premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione richiesta in questa	
	sede, e ciò che presentava i connotati del “deducibile” finisce per coincidere	
	con il “dedotto” nell’ambito della causa in trattazione, con inevitabili	
	ripercussioni su quest’ultima, pregiudicandone una ulteriore valutazione	
	giudiziale.	
	Infine, non può essere esaminata la prospettata questione di legittimità	
	costituzionale per difetto di rilevanza della stessa.	
	Conclusivamente, l’appello deve essere integralmente rigettato e, per l’effetto,	
	confermata la sentenza di primo grado.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 1.000,00,	
	oltre accessori come e se dovuti, a beneficio della difesa dell’INPS.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello	
	definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 1.000,00,	
	oltre accessori come e se dovuti, a beneficio della difesa dell’INPS.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.	
	L’ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Rita Loreto	
	6	

	SENT. 171/2024	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 5 LUGLIO 2024	
	p. IL DIRIGENTE	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Manuela Asole	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Rita Loreto	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 5 LUGLIO 2024	
	p. IL DIRIGENTE	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Manuela Asole	
	7	

